



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che stabilisce i criteri generali per la determinazione, da parte delle Regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. PNRR-M2C4.

Rep. Atti n. 272/CSR del 21 dicembre 2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2022:

VISTO l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare l'articolo 4;

VISTO il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA la misura del PNRR M2C4 Riforma 4.2: *“Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati” che “mira a ridurre l'attuale frammentazione del numero di operatori che al momento ostacola un uso efficiente delle risorse idriche in alcune parti del paese”;*

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTA in particolare la milestone M2C4-2 *“Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali delle aree marine protette”* la quale prevede, nell'ambito della misura M2C4 Riforma 4.2 che, entro il 30 settembre 2022, la legge e/o i regolamenti generali sui servizi idrici per un uso sostenibile e l'incentivazione degli investimenti nelle infrastrutture idriche debbano:

- ridurre la frammentazione dei diversi attori;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- prevedere incentivi per un uso sostenibile dell'acqua in agricoltura;
- stabilire un sistema di prezzi regolamentati che tenga adeguatamente conto dell'uso delle risorse ambientali e dell'inquinamento, conformemente al principio chi inquina paga;

VISTO l'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”, ai sensi del quale: “al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle Regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e dell'inquinamento conformemente al principio *chi inquina paga*”;

VISTA la nota n. 20418 del 21 settembre 2022, acquisita al protocollo DAR n. 15309 nella medesima data, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha inviato lo schema di provvedimento in epigrafe, diramata con nota DAR prot. n. 15434, in data 23 settembre 2022;

VISTA la nota DAR prot. n. 15500 del 26 settembre 2022, con la quale l'Ufficio di segreteria di questa Conferenza ha richiesto alle amministrazioni concertanti l'espressione del formale assenso;

VISTO il formale assenso tecnico sullo schema di provvedimento in argomento, espresso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota n. 21500, del 27 settembre 2022, acquisita al protocollo DAR prot. n. 15689 del 28 settembre 2022;

VISTE le osservazioni sull'Allegato A del provvedimento in parola, formulate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, inviate con nota del 28 settembre 2022, diramate alle Regioni ed alle Amministrazioni interessate nella medesima data, con nota DAR prot. n. 15757;

CONSIDERATO che lo schema di provvedimento in argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta del 28 settembre 2022 di questa Conferenza ed il relativo esame è stato rinviato su richiesta delle Regioni;

VISTA la nota DAR prot. n. 15845 del 29 settembre 2022, con la quale l'Ufficio di segreteria di questa Conferenza, a seguito del menzionato rinvio, ha convocato una riunione tecnica per il 6 ottobre 2022;

VISTA la nota del 4 ottobre 2022, con la quale il Coordinamento interregionale delle politiche agricole ha trasmesso le osservazioni formulate sul provvedimento in parola;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota del 5 ottobre 2022, con la quale il sopra menzionato Coordinamento ha trasmesso le ulteriori osservazioni al testo dello schema di decreto in argomento, formulate dalla Provincia autonoma di Trento;

VISTA la nota DAR prot. n. 16235 del 5 ottobre 2022, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato alle amministrazioni interessate le sopramenzionate note;

CONSIDERATO che nel corso della predetta riunione tecnica del 6 ottobre 2022, lo schema di provvedimento in parola è stato esaminato e, in esito all'incontro, il Ministero dell'economia e delle finanze si è impegnato ad inviare una nuova versione dello schema di decreto, concertata con i Ministeri interessati;

VISTA la nota 22669 del 10 ottobre 2022, acquisita al protocollo DAR n. 16502 nella medesima data, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso una versione aggiornata dello schema di provvedimento in epigrafe, recante una revisione all'Allegato A, rivisto a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTA la nota DAR prot. n. 16534 del 10 ottobre 2022, con la quale l'Ufficio di segreteria di questa Conferenza ha diramato la sopracitata nuova versione dello schema di provvedimento in parola;

CONSIDERATO che il provvedimento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 12 ottobre 2022, ed è stato rinviato su richiesta delle Regioni;

VISTA la nota DAR prot. n. 17378 del 26 ottobre 2022, con la quale l'Ufficio di segreteria di questa Conferenza, a seguito del mutamento della compagine governativa, ha richiesto all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, valutazioni in merito alla prosecuzione dell'iter istruttorio del provvedimento in argomento;

VISTA la nota n. 27343 del 18 novembre 2022, acquisita al protocollo DAR n. 19001 nella medesima data, dell'Ufficio del Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale lo stesso Dicastero, ha chiesto ai Ministeri concertanti di confermare l'interesse all'adozione del provvedimento;

VISTA la nota n. 31757 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2022, acquisita al protocollo DAR n. 20948 il 15 dicembre 2022, con la quale il citato Dicastero ha richiesto l'iscrizione urgente del provvedimento all'ordine del giorno di questa Conferenza, acquisiti gli assensi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, rispettivamente in data 7 e 14 dicembre 2022;

VISTA la nota DAR prot. n. 20991 del 15 dicembre 2022, con la quale la sopramenzionata richiesta è stata trasmessa alle Regioni, alle Province autonome e alle amministrazioni interessate;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota DAR prot. n. 20991 del 15 dicembre 2022, con la quale l'Ufficio di segreteria di questa Conferenza ha convocato una riunione tecnica per il 19 dicembre 2022, ai fini della prosecuzione dell'iter istruttorio;

CONSIDERATO che nel corso della suddetta riunione, le Regioni hanno esposto le criticità ravvisate nel testo dello schema di decreto, riservandosi di presentare un documento condiviso in sede di Conferenza;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole sul provvedimento di cui trattasi, condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento, consegnato in seduta, che allegato al presente Atto ne costituisce parte integrante (Allegato 1);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che stabilisce i criteri generali per la determinazione, da parte delle Regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. PNRR- M2C4.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

21-12-2022



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/224/CU10/C5-C10

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA E CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE, CHE STABILISCE I CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE, DA PARTE DELLE REGIONI, DEI CANONI DI CONCESSIONE PER L'UTENZA DI ACQUA PUBBLICA, DA ADOTTARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 154, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152. PNRR-M2C4

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

Punto 9) O.d.g. Conferenza Stato Regioni

La Conferenza esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

Articolo 1, comma 3

ELIMINARE "I canoni, determinati secondo i criteri riportati nell'Allegato A, saranno applicati ai concessionari a decorrere dal 31 dicembre 2022."

SOSTITUIRE CON "I criteri riportati nell'allegato A, mediante i quali le regioni e le province autonome adegueranno progressivamente, laddove necessario, i canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche recependoli nelle proprie discipline, entreranno in vigore il 31 dicembre 2022.

Allegato A "uso irriguo"

DOPO LE PAROLE "(...) e nel caso in cui

ELIMINARE "(le ipotesi non sono cumulabili)

- i consumi siano inferiori al fabbisogno stabilito dalla specifica pianificazione di settore;
 - l'acqua sia restituita anche in falda, a condizione che la sua qualità non ostacoli il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE;
 - l'uso della risorsa sia limitato per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque gemali;
 - l'uso della risorsa durante il periodo non irriguo sia destinato al ripascimento della falda"
- INSERIRE "lo stato del corpo idrico interessato dal prelievo sia buono".

DOPO LE PAROLE "(...) recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua.

INSERIRE "Le amministrazioni competenti potranno prevedere specifiche agevolazioni per derivazioni di piccola entità (portata inferiore o uguale a 5 l/sec)."

Si esprime inoltre la seguente raccomandazione:

Ai fini dell'omogeneità a livello distrettuale e della tempestività dell'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni, si raccomanda alle Autorità di bacino distrettuale di definire il metodo e gli elementi/parametri su cui le Regioni e Province autonome imposteranno la procedura di calcolo dei canoni di concessione per l'uso irriguo e gli aggiornamenti triennali”.

Proposte di modifica puntuali all'Allegato del DM

1) A pag. 3 al punto “Principi generali” al periodo sotto riportato:

“Le utenze di acqua pubblica, legittimate al prelievo dall'autorità competente (Regione o Provincia) mediante un provvedimento autorizzativo o concessorio, sono sottoposte al pagamento di un canone annuo. Infatti, a fronte del prelievo, la disciplina nazionale in materia di utilizzo dell'acqua riconducibile in primis al T.U. 1775/1933, prevede il pagamento di un canone di concessione quale corrispettivo per la concessione di derivazione d'acqua.”

2) A pag. 4 al periodo:

dopo le parole “diversificato in base ai diversi usi, identificati ai sensi dell'art. 6 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775 di “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici in base alla disciplina emanata dalle regioni per effetto del conferimento di funzioni e compiti operato dal d.lgs 112/1998”

3) A pag. 8 al periodo:

L'Amministrazione competente ~~provvederà~~ potrà provvedere ad applicare tale riduzione previa presentazione di istanza da parte del concessionario o del gestore del servizio idrico integrato, corredata da idonea documentazione dell'autorità sanitaria territorialmente competente, attestante la non conformità dei parametri di potabilità al D.lgs. 31/2001 e da documentazione attestante gli interventi che verranno attuati per il ripristino di tali parametri, i tempi di realizzazione e i relativi costi di investimento.

4) A pag. 8 al periodo:

~~Per l'uso potabile in autoapprovvigionamento la riduzione sarà applicata limitatamente al periodo di ammortamento dell'investimento necessario e solo nel caso in cui non sia possibile allacciarsi a pubblico acquedotto.~~

5) A pag.9 al periodo:

- ~~— l'acqua sia restituita anche in falda, a condizione che la sua qualità non ostacoli il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE e per il mantenimento di altri ecosistemi acquatici;~~
- ~~— l'uso della risorsa sia limitato per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque gemali;~~

6) A pag.9 al periodo:

Nella determinazione dei canoni per uso industriale, nel caso in cui il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se



restituisce integralmente le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. [...].

7) A pag.9 al periodo:

~~I canoni di derivazione così determinati sono adeguati annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo rilevati l'anno precedente;~~

~~Fatto salvo l'aggiornamento triennale dei canoni di derivazione, previsto dalle norme vigenti.~~

Gli importi unitari dei canoni di derivazione sono aggiornati annualmente dalle Regioni o dalle Province Autonome sulla base della disciplina vigente.

8) Proposta di modifica dell'Allegato A - paragrafo "Criteri specifici per la determinazione del canone di concessione per alcune tipologie di uso - Uso potabile", laddove si parla della riduzione del canone di derivazione fino ad un massimo del 50%

Per il servizio idrico integrato la riduzione potrà essere applicata:


- a) solo nel caso in cui le perdite di rete di acquedotto siano sotto al 20% dell'acqua derivata. In area montana tale soglia è aumentata al 40% per i primi 3 anni a partire dall'emanazione del presente decreto al fine di consentire ai gestori del SII di installare i misuratori atti a contabilizzare i volumi non relativi all'approvvigionamento idrico quali ad esempio i volumi sfiorati alle sorgenti e quelli utilizzati per l'alimentazione di fontane pubbliche o ornamentali a getto continuo;
- b) ...omissis ...

Motivazione:

In area montana le perdite idriche sono fortemente influenzate da sistemi acquedottistici molto frammentati e sistemi di alimentazione a monte che necessitano lo sfioro in prossimità della sorgente, direttamente ai primi serbatoi di accumulo dopo la derivazione (con restituzione immediata all'ambiente ai corsi d'acqua superficiali), quando i consumi dell'utenza siano inferiori alla portata derivata, nonché altre necessità di sfioro in linea o a fine linea per evitare sovrappressioni, congelamenti invernali,... e mantenimento dell'assetto idraulico delle reti, che contempla anche moltissime fontane pubbliche storiche a getto continuo. I metodi di calcolo di ARERA delle perdite prevedono che senza adeguata contabilizzazione anche tali volumi risultino perdite: tuttavia, per contabilizzare detti volumi, occorre fare una mappatura analitica dei punti di sfioro e, soprattutto, programmare l'installazione di idonei misuratori, operazione che necessita un congruo periodo di adeguamento anche in relazione alla necessità di prevedere in tariffa i necessari costi.

Osservazioni all'Allegato del DM

- a **pagina 4** dell'Allegato A è riportato che "*all'attualità si hanno canoni differenti da regione a regione e occorre che tale differenziazione sia maggiormente rispondente, secondo i principi e i criteri che si vogliono definire con il presente decreto, ad un processo valutativo delle realtà territoriali....*", tuttavia tale raccomandazione non è successivamente concretizzata, ad esempio individuando criteri comuni almeno per la definizione degli importi unitari dei canoni;
- a **pagina 4** si riporta il concetto di prevedere "*...riduzioni del canone nei casi in cui il concessionario.....restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate*", tuttavia tale previsione, successivamente ripresa nella definizione di criteri specifici per i diversi usi (es. vedi uso industriale) è inattuabile nella pratica;
- si riporta a **pagina 4 e seguenti** che il *principio del full cost recovery implica che siano coperti attraverso il contributo degli utilizzatori i costi generati dall'uso considerati "sostenibili ed*



efficienti...assicurando un adeguato contributo al recupero dei costi e non la loro copertura totale", tale affermazione sembra stabilire a priori che la copertura dei costi non debba essere totale anche laddove potrebbe esserlo;

- a **pag 7** si riporta che "*...va considerato che, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, in particolare del comma 1 e del comma 6, per il rispetto dell'equilibrio di bilancio i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea*", non si comprende la pertinenza di tale "promemoria" con il contesto del decreto;
- in generale **in relazione alla proposta di criteri per la determinazione dei canoni (pag 7 e seguenti)**, fermo restando la competenza delle Regioni in tale ambito riconosciuta dalla Legge, tuttavia si propone di esplicitare in modo più concreto la determinazione dei fattori correttivi, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientale, facendo specifico riferimento, ad esempio, a indicatori di stato ambientale già utilizzati nell'applicazione della direttiva quadro acque, al fine di rendere più omogenea e chiara l'applicazione pratica dei criteri proposti;
- per quanto riguarda l'affermazione a **pag. 9** nell'ambito dell'uso irriguo su una possibile riduzione dei canoni in caso di restituzione dell'acqua in falda, si evidenziano nuovamente notevoli perplessità su tale indicazione, a fronte del fatto che, ad esempio, si ritiene estremamente difficile quantificare l'aliquota di rilascio in falda, trattandosi di operazioni di bilancio idrico particolarmente difficoltose, da applicare peraltro su un sistema di "groundwater bodies" che è in continuo dinamismo; in secondo luogo, è tutto fuorchè immediato accertare che la restituzione a valle di un uso irriguo possa non influenzare gli obiettivi di qualità previsti per il corpo idrico recettore e non ostacolare il mantenimento di ecosistemi acquatici o zone di particolare tutela presenti nell'area;
- a **pag 9** occorre chiarire le tempistiche di "Aggiornamento dei canoni", in quanto si parla di aggiornamento annuale con riferimento all'indice dei prezzi al consumo, triennale con riferimento alle norme vigenti e, infine, sessennale con riferimento delle tempistiche della pianificazione distrettuale.
- manca completamente il **raccordo con l'applicazione del canone per i grandi utilizzi idroelettrici**, in relazione alle recenti modificazioni all'art.12 del D.lgs. 79/1999;
- si prende atto che la proposta da parte dei competenti Ministeri, non tiene in considerazione l'ipotesi di dettare **criteri per migliorare l'uso sostenibile delle acque** in concomitanza di particolari situazioni, purtroppo ormai ricorrenti, di siccità/scarsità, ad esempio attraverso adeguate leve di Water Pricing Policies per disincentivare, ad esempio attraverso aumenti temporanei del canone, gli sprechi in situazione di preallerta.

Roma, 21 dicembre 2022

